

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 4 novembre 2020 n. 24473

Liquidazione danno morale unitamente al danno biologico - non è duplicazione risarcitoria

Precedenti conformi

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 7 aprile 2014 n. 8053;
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013 n. 17931;
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 22 maggio 2018 n. 12566;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 14 gennaio 2014 n. 533;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 settembre 2014 n. 20111;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 26 giugno 2015 n. 13229;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11 novembre 2019 n. 28988;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4 febbraio 2020 n. 2461;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 8 febbraio 2019 n. 3722;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17 gennaio 2018 n. 901;
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 marzo 2018 n. 7513;
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018 n. 23469;
Corte Cost., sentenza 11 luglio 2003 n. 233;
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008 nn. 26972-26975;
Corte Cost., sentenza 16 ottobre 2014 n. 235
Cass. Civ., Sez. III, sentenze 31 maggio 2003 nn. 8827-8828;
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 24 marzo 2006 n. 6572

COMMENTO:

La diversa portata, patrimoniale e non, del danno ingiusto risarcibile costituisce espressione del moderno sistema binario della responsabilità civile extracontrattuale, sicchè le due tipologie di danno sono manifestazioni fenomeniche diverse alle quali, tuttavia, corrisponde unicità di sistema.

Tale riconduzione unitaria trova giustificazione tanto nella analoga funzione assoluta dall'obbligazione risarcitoria in entrambe le tipologie di danno quanto nella medesima struttura dell'illecito, stante, da una parte la suscettibilità di lesione di qualsiasi bene/ interesse meritevole di tutela da cui possano derivare danni ingiusti risarcibili e, dall'altra parte, la subordinazione ai medesimi principi causalistici di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.. Al di là di tale sovrapposizione strutturale e funzionale, ciò che andrebbe a differenziare, in concreto, le due tipologie di danno sono i presupposti, nonché i criteri, le modalità e le tecniche di determinazione e liquidazione del pregiudizio, in quanto le conseguenze dannose incidono su beni primari della persona, ontologicamente non ripristinabili allo status quo ante, a differenza di quanto accade con riferimento ai danni patrimoniali in cui vi è perfetta coincidenza valoristica tra l'obbligazione risarcitoria ed i danni conseguenza, dal cui adempimento discende l'indifferenza patrimoniale tra la situazione antecedente l'illecito e quella susseguente il risarcimento. Si afferma, dunque, che il surrogato economico procurato al soggetto leso non potrebbe mai, per definizione, rappresentare l'equivalente delle conseguenze non economiche determinate dal fatto illecito altrui, motivo per il quale si parla di funzione satisfattiva/compensativa del risarcimento in parola, che sarebbe inevitabile riflesso dei criteri equitativi/compensativi che sottendono le tecniche di determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale.

Alla luce del principio di integrale riparazione, sub specie di effettività e non ingiustificata locupletazione, come anche della non duplicazione e della necessaria personalizzazione del

risarcimento, è possibile evidenziare i rapporti intercorrenti tra le diverse voci descrittive del suddetto danno non patrimoniale, nella prassi richieste in sede giurisdizionale.

Per quanto attiene i rapporti tra danno morale soggettivo e danno dinamico-relazionale, con particolare riferimento al danno da perdita parentale conseguente al reato, si è affermata la non cumulabilità degli stessi, o meglio, la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto privato della relazione sono componenti dello stesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato senza duplicazioni, ossia bisogna andare oltre il nomen iuris del danno nell'allegazione della domanda risarcitoria, dovendosi valutare, nella sostanza, l'effettivo e concreto pregiudizio subito, al fine di evitare di risarcire più volte lo stesso pregiudizio duplicandolo sotto voci risarcitorie distinte sul mero presupposto formale ed astratto della diversità dei pregiudizi subiti. Al contrario la giurisprudenza più critica afferma che, se da una parte il danno dinamico relazionale può presentarsi anche in assenza di una lesione alla integrità fisica, analogamente, dall'altra parte, il danno morale soggettivo può sussistere anche se non trasmodi in danno relazionale o biologico. Per questi motivi, a fronte di più e diversi momenti di sofferenza dell'individuo discenderebbero pluralità di voci risarcitorie nell'ambito di un unico danno non patrimoniale.

Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra il danno biologico e quello dinamico-relazionale, allo stesso modo, si è affermato che il primo possa assorbire in sé il secondo, sul presupposto della polidimensionalità del danno biologico tout court, desumibile tanto dal Codice delle Assicurazioni private(d.lgs. n. 209/2005) quanto dal D.P.R. 181/2009(determinazione del danno biologico e morale a carico delle vittime di terrorismo e stragi), che positivizzano la nozione di danno biologico quale lesione di carattere permanente dell'integrità fisica e psichica della persona, accertabile medicalmente e determinando un'incidenza negativa sulle attività quotidiane della vita del danneggiato, a prescindere dalle ripercussioni di carattere reddituale.

In definitiva, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra danno biologico e danno morale soggettivo, può accadere che, a fronte della commissione di un reato, il primo possa assorbire il secondo laddove quest'ultimo si fosse, ad esempio, somatizzato, manifestandosi in una malattia nel corpo o nella psiche medicalmente accertabile, c.d. somatizzazione del patema d'animo. La prevalente concezione unitaria del danno non patrimoniale risarcibile ha indotto la giurisprudenza ad individuare un sistema c.d. biocentrico, caratterizzato dalla risarcibilità dell'unica voce descrittiva di danno biologico, attesa la sua polidimensionalità. Invero, si afferma che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva e che il danno morale soggettivo è una categoria che andrebbe definitivamente superata in ragione della mancanza di solide basi giuridiche, sicchè, per questa impostazione, il giudice deve risarcire il danno tenendo conto di tutti i pregiudizi concretamente subiti, motivo per cui se si liquida il danno biologico in tutte le sue componenti non sarebbe possibile attribuire una somma aggiuntiva ed ulteriore riferibile al danno morale soggettivo. Tale ultima soluzione interpretativa, si precisa, contrasterebbe, in astratto, tanto con il Codice delle Assicurazioni private, anche a seguito delle modifiche del 2009, quanto con il D.P.R. 181/2009, in cui permane la distinzione espressa tra il danno morale soggettivo e quello biologico, considerando il primo come autonoma voce risarcitoria rispetto alla seconda, essendo pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva, in quanto tale cagionata dal fatto lesivo costituente reato.

In altre parole, il dibattito giurisprudenziale afferente i rapporti tra le suddette voci descrittive di danno non patrimoniale discendono dagli artt. 138 e 139 C.D.A.; nello specifico, il conflitto risiede, da una parte, nel fatto che le tabelle normative sono state istituite solo con riferimento alle lesioni micro-permanenti del secondo articolo e non anche con riferimento alle lesioni macro-permanenti del primo, e dall'altra parte, in ragione della nozione polidimensionale del danno biologico rinvenibile

al secondo comma di entrambi gli articoli, dal quale si prende spunto per estendere la concezione c.d. biocentrica all'intero sistema risarcitorio del danno non patrimoniale separato dalle altre voci risarcitorie variamente nominate. Con riferimento al primo aspetto, in caso di danni micro-esistenziali il sistema di calcolo è normativamente previsto in modo automatico e matematico mediante l'individuazione di standards parametrati alla gravità della lesione ed all'età della vittima, al fine di contemperare la certezza del risarcimento con la sostenibilità e prevedibilità dei costi sociali del mercato assicurativo; invece, nel caso della realizzazione di lesioni macro-permanenti risarcibili, essendo rimasto inattuato il dettato dell'art. 138 C.D.A., la loro quantificazione segue criteri equitativi generalizzati e cristallizzati dalla giurisprudenza nelle tabelle milanesi e non già mediante criteri normativi astratti o meccanismi liquidatori automatici e predeterminati per legge; si evidenzia, inoltre, come tali tabelle giurisprudenziali prevedano criteri di liquidazione anche delle lesioni micro-permanenti risarcite in misura più elevata rispetto alle disposizioni di legge ex art. 139 C.D.A..

Con riferimento al secondo aspetto, il danno biologico secondo gli artt. suindicati consisterebbe nella lesione temporanee o permanente della integrità psicofisica del danneggiato suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale. Da questa nozione si desumerebbe la valenza polidimensionale del danno biologico, in quanto assorbe sia il danno morale soggettivo quanto quello dinamico-relazionale; al contrario, le tabelle milanesi valorizzano tutte e tre le voci risarcitorie in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.

Al netto di tali contrasti giurisprudenziali, espressivi della tensione dialettica tra la concezione unitaria del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, nella specie biocentrico, stante la polidimensionalità del danno biologico e la concezione pluralistica che intende mantenere distinte le voci risarcitorie descrittive del danno morale soggettivo e del danno dinamico – relazionale, il dato costante e certo, confermato anche dalla Corte Costituzionale n. 235/2014, è quello per cui il sistema tabellare è tecnica risarcitoria ampiamente condivisa, essendo perfettamente in grado di garantire il risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo di qualsiasi lesione ai diritti fondamentali della persona, a prescindere dal fatto che le tabelle siano normativamente previste o stilate ed applicate dalla giurisprudenza in modo uniforme sul territorio nazionale.

Con l'ordinanza di cui segue commento, si è posta la questione relativa al se la liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico costituisca o meno duplicazione risarcitoria.

In breve questi i fatti.

Pierluigi Guardini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona Cristiana Rossetti e Umberto Princivalle, affinché questi fossero condannati al risarcimento dei danni cagionatigli dalla caduta di un ponteggio, montato dal Princivalle per installare pannelli solari sul tetto dell'abitazione della Rossetti.

Il Tribunale, nella resistenza dei convenuti, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i danneggianti in solido, sicchè questi ultimi proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia in punto sia di personalizzazione del danno sia del calcolo dell'importo della rendita Inail portata in detrazione.

La Corte territoriale confermava la statuizione del Tribunale, affermando che in relazione alla personalizzazione dei danni, la ricostruzione effettuata dal Tribunale, pur non essendo argomentata in modo specifico, sia corretta, perché analizza la tipologia e la gravità dei postumi e delle conseguenze riportate dal Guardini nell'incidente, sicchè la personalizzazione del risarcimento operata dal giudice di primo grado non rappresenta una duplicazione di una medesima voce di danno (danno alla salute e integrità fisica e danno alla sfera relazionale/ morale) ma è una

liquidazione esaustiva e mirata del danno patito dal danneggiato, tenendo conto della gravità delle lesioni subite, dell'alto grado di sofferenza patito, attese la durata e le complicità della malattia ed il pregiudizio complessivo subito dal soggetto nella esplicazione della sua esistenza quotidiana.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale, ai fini della quantificazione del valore della rendita riconosciuta al signor Guardini doveva necessariamente attenersi a quanto indicato sul punto dall'Inail perché si tratta di risultanze istruttorie afferenti ad altro e diverso giudizio.

Avverso le argomentazioni della Corte di Appello, i danneggianti propongono rispettivamente ricorso principale in Cassazione, articolato in due motivi e ricorso incidentale in Cassazione, articolato in un unico motivo.

In particolare, il Princivalle con il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 comma primo num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1916 cod. civ. e dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 << in relazione al difetto solo parziale della rendita INAIL dal risarcimento riconosciuto al danneggiato>>; rileva che con l'ottavo motivo del ricorso in appello aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva quantificato la rendita erogata dall'INAIL, scomputata dal danno liquidato, ed aveva, a supporto, allegato sia la copia dell'atto di citazione, notificatogli dall'Inail sia il prospetto di calcolo elaborato dall'Istituto di Previdenza; inoltre, soggiunge di aver evidenziato, in sede di gravame, che l'Inail non gli aveva fornito spiegazioni chiare sulla diversa quantificazione del danno. Rileva, altresì, che non risulta condivisibile la motivazione addotta dalla Corte di merito, laddove afferma la inutilizzabilità di <<risultanze di un atto giudiziale afferente ad altro e diverso giudizio>> ed invero osserva che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è una eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per il principio della acquisizione della prova, può fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio. Inoltre, evidenzia come le prestazioni erogate fino a quel momento non erano chiare e, quindi, sono necessari ulteriori accertamenti sul punto, in sede di rinvio.

Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 cod. civ. sulla indebita personalizzazione del danno in aumento>> e lamenta che la Corte di Appello ha personalizzato il danno in mancanza di allegazioni specifiche e sulla base di valutazioni del tutto impersonali, non tenendo conto del fatto che lesioni che coinvolgono la capacità di parlare o camminare incidono sulla vita personale del danneggiato, dati già rilevati dalle tabelle.

Cristina Rossetti, svolgendo censure sovrapponibili a quelle svolte da Umberto Princivalle nel primo motivo di ricorso principale, propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1916 cod. civ. e dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'art. 111 Cost..

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso principale e l'unico motivo di ricorso incidentale, perché l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui il dato del valore capitalizzato della rendita Inail da detrarre dalla somma a titolo di risarcimento non può essere superato in questa sede espone la sentenza a rilievo di nullità per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Non si comprende se il giudice di appello faccia questa affermazione perché ritiene le risultanze dell'atto afferente ad altro giudizio di valore probatorio recessivo rispetto alla documentazione acquisita in questo giudizio oppure ritiene non consentito, a priori, l'esame e l'attribuzione di alcun rilievo probatorio ad atti o documenti rinvenuti da diverso giudizio. Se fosse quest'ultimo il significato da attribuire alla locuzione, si avrebbe un errore processuale, alla luce dei principi della eccezione della compensatio lucri cum damno, quale eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice e proponibile anche per la prima volta in appello

e del principio del libero convincimento del giudice, il quale in assenza di una norma di chiusura sui mezzi di prova, questi può prendere in considerazione anche prove e dichiarazioni raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o tra parti diverse; dunque, devono essere valutate nel contraddittorio tra le parti e non può essere esclusa a priori la loro utilizzabilità.

La Suprema Corte, poi, ritiene infondato il secondo motivo del ricorso principale, perché la motivazione della sentenza giustifica la personalizzazione facendo riferimento sia alle conseguenze sulla sfera relazionale ed esistenziale che sulle gravi conseguenze subite dal danneggiato sul piano delle sofferenze morali o soggettive. Un problema di personalizzazione, afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 2461/2020, si pone per il danno biologico, in quanto soggetto a liquidazione tabellare standardizzata ma non per quello morale per il quale le tabelle di Milano non possono ritenersi vincolanti, sicché sotto questo profilo, la Corte di merito, pur parlando impropriamente di <<personalizzazione>> ha inteso dare congruo apprezzamento al danno morale, richiamando la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale 2003 e delle Sezioni Unite del 2008, la quale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, anche se non sotto quello fenomenologico, rispettivamente nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e di onnicomprensività intesa come obbligo per il giudice di merito di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze, modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato, derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, in linea con le statuizioni rese dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235/2014 e dal recente intervento del Legislatore sugli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il giudice di merito, attesa la nuova rubrica dell'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 in cui la dizione <<danno non patrimoniale>> sostituisce la precedente <<danno biologico>> ed il cui contenuto consente di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, quanto quello dinamico – relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.

Nella valutazione del danno alla salute, come per gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/ interesse costituzionalmente protetto, il giudice, in particolare, dovrà valutare, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale, che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita, che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce << altro da sé >>.

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito, oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile, può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Da tale excursus emerge che nel caso di lesione della salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali categorie o voci di danno alla stessa area protetta dell'art. 32 Cost.; al contrario, nel rispetto dei dicta della Corte Costituzionale n. 235/2014 e della nuova formulazione dell'art. 138 lett. e) e 139 cod. ass. non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute – liquidazione del danno morale unitamente a quella del danno biologico-, stante, come evidenziato, da un lato la tensione dialettica tra la concezione unitaria del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, nella specie biocentrico, data la polidimensionalità del danno biologico e la concezione pluralistica, che intende mantenere distinte le voci risarcitorie descrittive del danno morale soggettivo e del danno dinamico – relazionale e dall'altro lato il dato costante e certo secondo cui il sistema tabellare è perfettamente in grado di garantire il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di qualsiasi lesione ai diritti fondamentali della persona, a prescindere dal fatto che le tabelle siano normativamente previste o stilate ed applicate dalla giurisprudenza in modo uniforme sul territorio nazionale.



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA



DE IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA

Civile Ord. Sez. 3 Num. 24473 Anno 2020

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 04/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21834/2018 R.G. proposto da
Principalle Umberto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Meduri,
Giovanni Pettoello e Roberto Tosetto e dall'Avv. Maria Virginia
Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in
Roma, Via dei Mille, n. 41/A;

- *ricorrente* -

contro

Rossetti Cristiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corcioni, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fontanella di
Borghese, n. 72;

- *ricorrente incidentale* -

2020
788

e contro

Guardini Pierluigi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Marchiori, Pierangelo Mori Bontempini e Giuseppe Biondaro e dall'Avv. Stefania Zarba Meli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Rocca Sinibalda, n. 10;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 1505/2018 depositata il 30 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello

Rilevato in fatto

1. Pierluigi Guardini convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona Cristiana Rossetti e Umberto Princivalle chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della caduta da un ponteggio, montato dal Princivalle presso l'abitazione della Rossetti, in occasione dell'esecuzione di lavori di installazione di pannelli solari sul tetto di quest'ultima.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda — liquidati i danni nel complessivo ammontare di € 749.194 (di cui € 600.000 per danno biologico da invalidità permanente, applicato l'aumento del 15% per la ritenuta «necessaria personalizzazione» sull'importo risultante dalle tabelle di Milano, in relazione alla accertata invalidità del 65%), ridotto ad € 559.396 per il riconosciuto concorso del fatto colposo del danneggiato e detratto il valore capitalizzato della rendita Inail, nell'importo, comunicato dallo stesso istituto, di € 253.280,34 —, ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, del residuo importo di € 306.116, oltre rivalutazione e interessi secondo le modalità di calcolo specificate in sentenza.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d'appello di

Venezia ha integralmente confermato tale decisione, compensando le spese del grado.

Per quanto ancora in questa sede interessa ha in particolare disatteso le censure mosse dai danneggiati — in punto di: a) personalizzazione del danno; b) calcolo dell'importo della rendita Inail portato in detrazione — sulla base delle seguenti considerazioni.

2.1. La personalizzazione del danno, pur non specificamente motivata dal primo giudice, «si dimostra corretta analizzando la tipologia e la gravità dei postumi e delle conseguenze riportate dal Guardini nell'incidente per cui è causa. Invero, nel caso di specie, vanno valorizzate le indubitabili conseguenze sulla sfera personale del soggetto leso, sia dal punto di vista della sofferenza, sia del pregiudizio esistenziale e relazionale conseguenti ai postumi fisici descritti dal CTU.

«In particolare: il deficit del VII nervo cranico che determina lagoftalmo, anestesia dell'emivolto destro, deviazione della rima orale; grave deficit della spalla destra, deficit deambulatorio e, nel complesso, un quadro di emiplagia destra con astenia ingravescente.

«Ancora: "difficoltà ad espletare anche i più comuni atti della vita quotidiana i quali, seppur autonomamente, non sempre riescono ad essere compiuti in modo corretto, abbisognando quindi dell'aiuto di terze persone" (relazione CTU pag. 14, non contestata dai CTP).

«Dagli elementi ora narrati non può non riconoscersi una grave limitazione non solo della sfera del danno alla salute e all'integrità fisica ma, altresì, della sfera, relazionale, morale e, più in generale, del complesso "valore uomo" che travalica, nel caso di specie, la componente media del danno biologico rappresentato dal valore del punto di cui alle tabelle applicate.

«La personalizzazione del risarcimento operata dal giudice di primo grado, pertanto, non si appalesa quale duplicazione di una medesima voce di danno ma come liquidazione esaustiva e mirata del

danno patito dallo specifico soggetto vittima dell'infortunio, in considerazione della gravità delle lesioni subite, dell'alto grado di sofferenza patite attese la durata e le complicità della malattia ed il pregiudizio complessivo subito dal soggetto nell'esplicazione della sua esistenza quotidiana».

2.2. Ai fini della quantificazione del valore della rendita riconosciuta al danneggiato, «il giudice di primo grado non poteva che attenersi a quanto indicato da Inail a seguito dell'esplicita richiesta del giudice ... (comunicazione depositata il 18/2/2013 ed anticipata il 14/2/2013).

«Tale dato non può essere superato neppure in questa sede a fronte di risultanze di un atto giudiziale afferente al altro e diverso giudizio».

3. Avverso tale decisione Umberto Princivalle propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Cristiana Rossetti deposita controricorso, con esso svolgendo ricorso incidentale con unico mezzo.

Ad entrambi i ricorsi resiste l'altro intimato, depositando controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie *ex art. 380-bis* cod. proc. civ..

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale Umberto Princivalle denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1916 cod. civ. e dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, «in relazione al diffalco solo parziale della rendita Inail dal risarcimento riconosciuto al danneggiato».

Rileva che con l'ottavo motivo d'appello egli aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva quantificato la rendita erogata dall'INAIL, scomputata dal danno liquidato, nella

somma di € 253.280,34, anziché in quella di € 331.542, ed aveva a supporto allegato copia dell'atto di citazione, notificatogli dall'Inail, introduttivo di separato giudizio per il vantato diritto di surroga, nonché del prospetto di calcolo elaborato dallo stesso Istituto.

Soggiunge di avere, quindi, evidenziato, in sede di gravame, come la diversa quantificazione risultante (apparentemente) dalla comunicazione depositata in primo grado dall'Inail di Verona fosse, verosimilmente, frutto semplicemente di una modalità espositiva poco chiara adottata dall'Istituto in tale documento (ove si affermava che «si è erogata indennità di temporanea per un importo complessivo di € 6.054,56 relativa al periodo dal 27/04/2008 al 21/11/2008. La rendita decorre dal 22/1/2008 e sono stati - ad oggi - erogati ratei per complessivi € 70.169,14. Il valor capitale della stessa ammonta ad € 253.280,34 per un danno patrimoniale di € 117.492,33 ed un danno biologico di € 135.788,01»).

Rileva che, invece, l'atto di citazione notificato per la rivalsa aveva meglio precisato le cifre, chiarendo che l'Istituto doveva sostenere «un onere complessivo di euro 328.730,19, secondo il dettaglio che segue ...: indennità temporanea: € 6.054,56 visite accertamento postumi: € 92,97 valore capitale rendita al 20.02.2013: € 253.280,34 acconti e ratei pagati fino al 20.02.2013: € 69.627,32 certificazioni medico legali: € 55,00».

Deduce, quindi, che «l'importo di € 253.280,34 rappresenta il valore della rendita quantificato dal 20/2/2013, senza tenere conto dei ratei già erogati prima di allora».

Sotto altro profilo rileva, inoltre, che «non risulta condivisibile» la motivazione sul punto resa dalla Corte di merito là dove si afferma la inutilizzabilità di «risultanze di un atto giudiziale afferente ad altro e diverso giudizio».

Osserva di contro che: l'eccezione di *compensatio lucri cum damno*» configura una eccezione in senso lato, come tale rilevabile

d'ufficio dal giudice che, a tal fine, può far riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

Evidenzia che, peraltro, la documentazione in atti non rende del tutto chiaro il valore delle prestazioni erogate fino al 20/2/2013, fornendo al riguardo indicazioni discordanti, e che, pertanto, si renderanno necessari, in sede di rinvio, ulteriori accertamenti sul punto.

2. Con il secondo motivo il Princivalle denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 cod. civ. (sulla indebita personalizzazione del danno in aumento)».

Lamenta che la Corte di merito, reiterando l'errore del primo giudice, ha personalizzato il danno in mancanza di allegazioni specifiche e sulla base di valutazioni del tutto impersonali non tenendo conto del fatto che certamente lesioni che coinvolgono la capacità di parlare o camminare incidono sulla vita personale del danneggiato. Ma proprio perché questa incidenza è ovvia, è altrettanto ovvio che di essa le tabelle già tengono conto, nel quantificare il danno «medio» derivante da tali lesioni.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale Cristiana Rossetti denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1916 cod. civ. e dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art. 111 Cost., svolgendo censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte con il primo motivo del ricorso principale.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati. Conseguentemente lo è anche quello posto a fondamento del ricorso incidentale, di identico tenore.

4.1. L'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui «tale dato [ossia quello del valore capitalizzato della rendita Inail da detrarre

dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, n.d.r.] non può essere superato neppure in questa sede a fronte di risultanze di un atto giudiziale afferente al altro e diverso giudizio», in mancanza di alcuna ulteriore spiegazione, appare incomprensibile ed espone la sentenza, per tale parte, a rilievo di nullità per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Sez. U n. 8053 del 07/04/2014): rilievo che appare consentito dal tenore sostanziale delle censure, indipendentemente dalla ininfluente diversa indicazione, nell'intestazione, del tipo di vizio denunciato (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).

Non è dato comprendere infatti se tanto il giudice d'appello afferma perché: a) ritenga le risultanze dell'atto «afferente ad altro e diverso giudizio» di valore probatorio recessivo rispetto alla documentazione acquisita nel giudizio *de quo* (ma in tal caso di tale valutazione non offre alcuna, sia pur accennata, ragione giustificativa); b) ritenga invece, *a priori*, non consentito l'esame e l'attribuzione di alcun rilievo probatorio ad atti o documenti rinvenienti da diverso giudizio.

4.2. Se fosse quest'ultimo il significato da dare all'affermazione, questa paleserebbe comunque un errore processuale, reso manifesto dalla considerazione dei seguenti principi che nella specie vengono in rilievo.

«L'eccezione di *compensatio lucri cum damno* è una eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, oltre che rilevabile d'ufficio dal giudice (il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio), anche proponibile per la prima volta in appello (così Cass. Sez. U 22/05/2018, n. 12566, che rimanda a

Cass. 14/01/2014, n. 533; Cass. 24/09/2014, n. 20111).

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. e *plurimis* Cass. n. 13229 del 26/06/2015).

Tra tali prove rientrano certamente anche le prove e le dichiarazioni raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti.

Anche queste, dunque, ove ritualmente introdotte in giudizio – il che non è in alcun modo contestato e sembra pacifico in atti – vanno certamente valutate nel contraddittorio delle parti e sottoposte, come detto, a raffronto critico con le altre risultanze ritualmente acquisite nel processo, ma non se ne può certamente *a priori* escludere l'utilizzabilità, come sembra voler invece affermare la sentenza impugnata nel citato passaggio, altrimenti comunque non comprensibile.

5. Il secondo motivo del ricorso principale deve, invece, ritenersi infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

La motivazione della sentenza giustifica la operata personalizzazione facendo riferimento non solo alle conseguenze sulla sfera «relazionale ed esistenziale» – sulla cui pertinenza e valenza giustificativa si appuntano le critiche del ricorrente – ma anche, e ripetutamente, alle gravi conseguenze subite dal danneggiato sul piano delle sofferenze morali o soggettive.

Ancorché generiche, tali indicazioni motivazionali valgono a sottrarre la sentenza ad una censura di erronea personalizzazione.

Un problema di personalizzazione, invero – come più volte questa Corte ha avuto modo di precisare (v. da ultimo, in motivazione, Cass.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11/11/2019, n. 28988) — si pone solo per il danno biologico, proprio in quanto soggetto a liquidazione tabellare standardizzata, ma non anche invece per il danno morale, per il quale le tabelle di Milano non possono ritenersi vincolanti (v. in tal senso Cass. 04/02/2020, n. 2461;).

Sotto tale profilo può, pertanto, ritenersi che legittimamente la Corte di merito, sia pure impropriamente parlando di «personalizzazione», abbia inteso dare congruo apprezzamento al danno morale (cfr. in tal senso, in un caso analogo, Cass. 08/02/2019, n. 3722).

Varrà al riguardo richiamare la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di risarcimento del danno alla persona; vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi.

I. Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

II. La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative *in pejus* della precedente situazione del danneggiato)

derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

III. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 — la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale — deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

IV. Nella valutazione del danno alla salute, in particolare — ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) — il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale — che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso — quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione

del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»).

V. In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).

VII. Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016.

Alla luce di tali principi la decisione impugnata si sottrae pertanto,

come detto, alla censura in esame, in quanto essenzialmente basata sulla invocazione di un criterio standard di liquidazione del danno morale, allo stato non predicabile alla stregua degli indici di diritto positivo sopra richiamati e, per il resto, risolvendosi nella mera generica contestazione di una valutazione di merito che, in quanto motivata, non è sindacabile in questa sede».

6. In accoglimento, pertanto, del (solo) primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice *a quo*, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 3/7/2020